

REGOLAMENTO (CEE) N. 3183/81 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1981****relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla
Repubblica della Zambia a titolo di aiuto.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, il 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 15 000 tonnellate di frumento tenero alla Zambia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che, dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Germania, risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a East London, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previ-

sti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione per la fornitura alla Zambia;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica della Zambia, di 15 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Germania in tre partite di 5 000 tonnellate. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento tedesco nei magazzini di cui in allegato. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a East London, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 grammi.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

• Common wheat / Gift of the European Economic Community to Zambia •.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 20 novembre 1981.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 20 novembre 1981, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento, con l'accordo della Commissione, può non dar seguito alla gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile richiesta per l'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15 %.
2. A tal fine, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire nel porto, al momento del caricamento, un controllo della natura, della qualità e del condizionamento della merce, e se ne fa rilasciare regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Il prelievo di campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.
2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.
3. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:
 - a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
 - b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
 - c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Indskibningshavn Verschiffungshafen Λιμένας φορτώσεως Port of shipment Port d'embarquement Porto d'imbarco Haven van inlading	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση έναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος άποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	Fællesskabshavne Hafen der Gemeinschaft Κοινοτικός λιμένας	5 000	Otto Behrens Lagerhäuser St. Margarethen, Stuken und Brunsbüttel 2226 Averlak Post Eddelak	Brunsbüttel
2	Community port Port de la Communauté Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap	1 394 <u>3 606</u> 5 000	Ritelner Lagerhaus Rudolf Meyer Lagerei und Umschlag Bahnhofstraße 6 Postfach 13 50 3260 Rinteln	Rinteln
3		1 198 <u>3 802</u> 5 000	Wunstorfer Sped. Lagerei Pinkenburg KG Speckelstraße 10 Postfach 11 50 3050 Wunstorf 1 Lagerhaus Paul Lamers u. Stock u. Hausmann OHG Speditionstraße 13 4000 Düsseldorf-Hafen	Wunstorf Issum